



COMUNE DI ROVIGO

SETTORE LAVORI PUBBLICI - SUOLO - FABBRICATI - PATRIMONIO - ESPROPRI - AMBIENTE ED ECOLOGIA

SEZIONE AMBIENTE, ECOLOGIA, IGIENE E SANITA'

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Milan Lisa

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 161 DEL 26/03/2026

**OGGETTO: ORDINANZA PER LA PREVENZIONE DALLE INFESTAZIONI DA
“PROCESSIONARIA DEL PINO” - TRAUMATOCAMPA
(THAUMETOPEA) PITYOCAMPA NEL TERRITORIO COMUNALE DI
ROVIGO.
OBBLIGO ISPEZIONI ED INTERVENTI CONSEGUENTI.**

IL DIRIGENTE

Richiamati

il Decreto Sindacale n. 32 del 19/12/2025 con il quale è stato conferito all'Ing. Marzia Rizzi l'incarico dirigenziale dal 1° gennaio 2026 per il Settore Lavori Pubblici, Suolo, Fabbricati, Patrimonio, Espropri, Ambiente ed Ecologia e con il quale sono stati individuati i dirigenti sostituiti in caso di loro assenza o impedimento (ai sensi dell'articolo 5-bis, commi 1 e 2 del Regolamento delle Funzioni Dirigenziali);

il Decreto Dirigenziale n. 79 del 24/03/2026 con il quale è stato conferito l'incarico di Responsabile di procedimento alla Dr.ssa Lisa Milan in materia di procedimenti riguardanti la prevenzione ed il contrasto alla proliferazione della Processionaria del pino;

Preso atto che con D.M. delle politiche agricole alimentari e forestali 6 dicembre 2021, art. 1, lett. i), nell'ambito dell'abrogazione di provvedimenti recanti lotte obbligatorie e misure fitosanitarie nazionali, sono state abrogate le disposizioni di cui al Decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 30 ottobre 2007, recante «Disposizioni per la lotta obbligatoria contro la Processionaria del pino - *Traumatocampa (Thaumetopoea) pityocampa* (Den. Et Schiff)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 40 del 16 febbraio 2008;

Considerato che, come rilevato sulla base di segnalazioni prevenute e degli accertamenti eseguiti, permane la presenza costante da diversi anni nel territorio comunale di focolai di “Processionaria del pino”, seppur con intensità variabili di diffusione, e tale condizione annualmente può provocare, oltre a considerevoli danni al patrimonio arboreo cittadino, anche problematiche a persone ed animali domestici associate alla fase di migrazione degli insetti allo stadio larvale, dalla pianta ospite verso



COMUNE DI ROVIGO

un luogo adatto all'interramento, in un periodo ricompreso tra marzo e aprile, variabile a seconda delle condizioni climatiche;

Considerato che l'eliminazione dei nidi invernali di "Processionaria del pino" è di fondamentale importanza per ridurre la pressione dell'insetto e, nel caso in cui non sia possibile asportarli in maniera completa, si possono installare apposite trappole per intercettare le larve nella loro discesa dai tronchi, alla luce del fatto che, all'incirca da fine marzo, le stesse abbandonano i nidi;

Rilevato che, sulla base del ciclo biologico dell'insetto, il periodo ottimale per effettuare l'eliminazione dei nidi di svernamento è compreso tra dicembre e marzo, quando l'attività larvale è ridotta, risultando quindi meno pericolosa;

Ritenuto che, seppur venendo meno la lotta obbligatoria, a seguito dell'abrogazione del citato Decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 30 ottobre 2007, in quanto le piante che vengono defogliate non vanno incontro a problemi di sopravvivenza, permane la potenziale pericolosità per la popolazione e gli animali domestici, in tutti i casi in cui le infestazioni siano localizzate in prossimità di aree abitate;

Rilevato che, dalla presenza delle forme larvali di tale lepidottero, possono derivare effetti negativi sulle persone che frequentano, risiedono o si soffermano in aree interessate da loro infestazioni, in quanto i peli (sia quelli presenti sul corpo delle larve, sia quelli costituenti i "nidi") sono fortemente urticanti al contatto tanto con la cute, quanto con le mucose degli occhi e delle prime vie respiratorie; inoltre, in conseguenza della dispersione dei peli urticanti nell'ambiente, si possono registrare reazioni epidermiche, reazioni allergiche e infiammatorie che possono essere particolarmente consistenti;

Dato atto che il Comune di Rovigo interviene regolarmente sugli alberi insistenti su aree pubbliche e di proprietà comunale per la prevenzione ed il contrasto alla proliferazione della "Processionaria del pino" per prevenire problematiche su persone o animali;

Ritenuto opportuno che si provveda ad effettuare analoghi interventi, sia nelle aree private che di proprietà di altri enti pubblici, a cura dei soggetti che siano titolari di diritti reali o di godimento reale o personale sulle suddette aree (proprietari, utenti, usufruttuari, conduttori in locazione, affittuari, ecc.), in quanto la presenza di "Processionaria del pino" può costituire pericolo per persone ed animali che transitano nelle aree confinanti, anche pubbliche;

Considerata la necessità di ottenere la piena collaborazione dei cittadini e dei soggetti interessati, ovvero dei soggetti che siano titolari di diritti reali o di godimento reale o personale (proprietari, utenti, usufruttuari, conduttori in locazione, affittuari, ecc.) su aree ove siano presenti pini (*Pinus nigra*, *P. sylvestris*, *P. pinaster*, *P. pinea*, *P. halepensis*) o cedri (*Cedrus deodara*, *C. libani*, *C. atlantica*), piante ospiti della "Processionaria", individuate nella scheda divulgativa del Servizio Fitosanitario Regionale, al fine di garantire il massimo contenimento dell'infestazione sul territorio comunale;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere ad emettere idoneo provvedimento, a titolo sia preventivo che difensivo, nei confronti dell'insetto di cui trattasi, affinché siano eseguiti adeguati interventi per la prevenzione ed il contrasto alla proliferazione della "Processionaria del pino" (*Traumatocampa* (*Thaumatopea*) *pityocampa*) nelle aree di proprietà privata e di altri enti pubblici, a salvaguardia del



COMUNE DI ROVIGO

patrimonio arboreo cittadino e a tutela della salute pubblica;

Visto l'art.107 del D.Lgs 267/2000 in tema di competenze dirigenziali;

ORDINA

a tutti i soggetti che siano titolari di diritti reali o di godimento reale o personale (proprietari, usuari, usufruttuari, conduttori in locazione, affittuari, ecc.) di aree private e di proprietà di altri enti pubblici, agli amministratori di condominio che abbiano in gestione aree private sul territorio comunale, **a partire dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza e fino al 31 marzo 2027:**

1. in caso di presenza di nidi di "Processionaria del pino" (*Traumatocampa (Thaumatopea) pityocampa*), di provvedere, **immediatamente**, e **in ogni caso entro il 30 aprile 2026**, alla rimozione dei nidi, mediante taglio dei rami infestati, e alla distruzione dei nidi stessi, con l'attivazione della necessaria profilassi e adottando tutte le protezioni individuali indispensabili per evitare il contatto con i peli urticanti delle larve, in particolare rivolgendosi a ditte specializzate;
2. di effettuare, nel periodo compreso tra i mesi di **dicembre 2026 e febbraio 2027**, un attento monitoraggio sugli alberi a dimora nelle loro proprietà, al fine di accertare la presenza di nidi di "Processionaria del pino" (*Traumatocampa (Thaumatopea) pityocampa*), con particolare attenzione alle specie maggiormente soggette all'infestazione, appartenenti ai generi *Pinus* e *Cedrus*, e di provvedere, in presenza degli stessi, alla loro completa eliminazione **entro marzo 2027**;
3. di non depositare o abbandonare i rami con nidi di "Processionaria del pino" (*Traumatocampa (Thaumatopea) pityocampa*) in aree di proprietà pubblica o privata, bensì di provvedere immediatamente alla distruzione dei nidi suddetti;
4. fatto salvo l'obbligo di asportazione dei nidi come sopra prescritto, in caso di infestazioni ricorrenti, di mettere in atto adeguate tecniche di profilassi (es.: trattamenti microbiologici, endoterapici) o mezzi di completamento (es. cattura di massa condotta con trappole a feromoni), rivolgendosi a ditte specializzate e alle autorità sanitarie competenti.

INFORMA

- che, qualora la rimozione meccanica dei nidi di "Processionaria del pino" (*Traumatocampa (Thaumatopea) pityocampa*) non sia praticabile per motivi tecnici ed operativi documentabili (quali, ad esempio: presenza di piante in terreni impraticabili dalla piattaforma, presenza di piante molto alte e/o fortemente infestate con rischio di difficile taglio di tutti i nidi presenti, ecc.), si dovrà intervenire con mezzi chimici al fine di neutralizzare le larve in essi contenute;
- che la lotta chimico/microbiologica può essere eseguita solo con principi attivi espressamente autorizzati sulla coltura, sul parassita e sull'ambiente in cui verrà eseguito il trattamento, nel rispetto del Regolamento comunale sul corretto utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle zone frequentate dalla popolazione. Tali prodotti, inoltre, devono soddisfare i requisiti previsti dal Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) approvato il 22



COMUNE DI ROVIGO

gennaio 2014 e riportati nella Delibera regionale n. 1082 del 30 luglio 2019;

- che, nel caso di intervento con mezzi chimici, si dovranno seguire le procedure specificamente previste per la tipologia di prodotto utilizzato.

AVVERTE

- che gli interventi sopra descritti dovranno essere effettuati a cura e a spesa soggetti che siano titolari di diritti reali o di godimento reale o personale (proprietari, utenti, usufruttuari, conduttori in locazione, affittuari, ecc.) sulle piante infestate;
- che la violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000, nonché, ove ne ricorrano le condizioni, l'applicazione dell'art. 650 c.p.;
- che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro il termine di 60 (sessanta) giorni, secondo le modalità di cui al Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o, alternativamente, ricorso straordinario, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 e successive modificazioni, entro il termine di 120 (centoventi) giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione.
- che la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, nonché l'accertamento e l'erogazione delle sanzioni, sono demandati al Comando di Polizia Locale e, in generale, agli Organi addetti al controllo di cui all'art. 13 della Legge 24/11/1981 n.689 e ss.mm.ii., secondo quanto di propria competenza;
- che l'Amministrazione competente è il Comune di Rovigo, il domicilio digitale dell'Amministrazione competente è *comunerovigo@legalmail.it*, l'Unità Organizzativa responsabile dell'istruttoria è la Sezione Ambiente ed Ecologia, il Responsabile dell'Unità Organizzativa è il Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Suolo e Fabbricati, Patrimonio, Espropri, Ambiente Ecologia, Trasporti e Mobilità Ing. Marzia Rizzi, il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Lisa Milan, reperibile presso gli uffici comunali della Sezione Ambiente di Via Badaloni 31, negli orari di appuntamento.

DÁ ATTO

che la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio online del Comune di Rovigo avviene nella tutela della riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero di riferimento a categorie particolari di dati personali.

DISPONE

che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito web del Comune di Rovigo, alla sezione “Amministrazione trasparente - Provvedimenti - Provvedimenti Dirigenti”;



COMUNE DI ROVIGO

che la presente Ordinanza sia resa nota a tutti i cittadini e agli Enti interessati, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio *on-line* e ne sia data la più ampia diffusione, anche tramite pubblicazione sul sito *web* istituzionale del Comune di Rovigo;

di trasmettere la presente Ordinanza:

- al Comando di Polizia Locale;
- alla Regione del Veneto – Servizi Fitosanitari;
- all'Azienda ULSS 5 - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica;
- ai Carabinieri Forestale "Veneto" - Nucleo di Rovigo
- ad ASM Rovigo S.p.A, gestore del servizio di manutenzione del verde pubblico.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

IL DIRIGENTE

Marzia Rizzi

Documento sottoscritto con firma digitale